

Approvata in data 26 maggio 2020

Divenuta legge regionale 22 /2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 31

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici

Art. 2 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'articolo 37;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 (Articolo 103 del d.l. 18/2020. Indicazioni operative in materia urbanistica);

Considerato quanto segue:

1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;

2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;

3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;

4. In particolare, mediante l'articolo 103 del d.l.

18/2020, convertito dalla l. 27/2020, e, successivamente, l'articolo 37 del d.l. 23/2020, risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;

5. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso impossibile anche alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

6. È necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi in base alla normativa statale, ed il 31 dicembre 2020;

7. È, altresì, necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza nel medesimo periodo indicato al punto 6 con riferimento ai piani operativi;

8. Le amministrazioni che hanno avviato i procedimenti per il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 sono attualmente nell'impossibilità di proseguire tali procedimenti;

9. Come già rilevato, mediante l'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, e, successivamente, l'articolo 37 del d.l. 23/2020, risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;

10. La l.r. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non li rispettino delle conseguenze di natura sanzionatoria;

11. Tuttavia, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale, è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;

12. È necessario precisare che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei sei mesi di proroga stabilito dalla presente legge per i procedimenti di formazione degli strumenti indicati al punto 11;

13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici

1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dei piani operativi o delle relative varianti, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno.

2. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014, dei regolamenti urbanistici o delle relative varianti, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno.

Art. 2

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

1. I termini previsti dalla l.r. 65/2014 per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di sei mesi.

2. Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei sei mesi di proroga di cui al comma 1.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 29 maggio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 4 maggio 2020, n. 17

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 maggio 2020, n. 462

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 25 maggio 2020
Approvata in data 26 maggio 2020
Divenuta legge regionale 28/2020 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Autorità Giurisdizionali

ORDINANZA 9 ottobre 2019, n. 71

Ordinanza del 9 ottobre 2019 emessa dal TAR della Toscana sul ricorso proposto dal World Wide Fund for Nature onlus Ong + 3 c/ Regione Toscana Ambito territoriale di caccia 5 Firenze sud e Ente Produttori selvaggina EPS.

SEGUE ALLEGATO